



Rg 538 -1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

Sentenza 366/2026

Repertorio 391/2026

Liquidazione 42/2026
controllata

così composto:

dott. Giorgio Jachia Presidente
dott.ssa Angela Coluccio giudice rel.
dott.ssa Daniela Cavaliere giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
Cristiana Liguori (Cod. Fisc.: LGRCST68B42F839B), nata a [REDACTED]

e residente [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.

[REDACTED] con studio in [REDACTED]

[REDACTED] giusta delega allegata al ricorso ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in [REDACTED], assistito nella
presente procedura di sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della crisi
denominato OCC Protezione Sociale Italiana Segretariato Sociale di Roma il quale ha
nominato quale professionista l'avv.to [REDACTED].

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore
la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII,
nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione
di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo
della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della debitrice nonché le cause dell'indebitamento, individuate nella sottoscrizione di



fideiussioni bancarie in favore della società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
alla [REDACTED], - Amministratore Unico Sig.
[REDACTED] -, di cui era socia al 50%, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Napoli [REDACTED]

rilevato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che si trova in situazione di
sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che non ha capacità
reddituale che le permettano di far fronte all'indebitamento, che ammonta ad oltre 3
milioni di euro, avendo un attivo patrimoniale rappresentato dai compensi mensili di
circa € 4.600 netti mensili derivanti della sua attività di avvocato ed essendo insolvente

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la
procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa
rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni
caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche
anzichè, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore
attivo da distribuire.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato dal
Tribunale tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il
tribunale competente;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di Cristiana Liguori
(Cod. Fisc.: LGRCST68B42F839B), nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Coluccio,

NOMINA

Liquidatore l'avv.to Luca Piazzolla.

ORDINA



al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione



di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato



deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2 ccii. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine il liquidatore, esaminate le osservazioni, formerà lo stato passivo, lo depositerà nel fascicolo informatico e lo comunicherà ai sensi del comma dell'art 273 comma 1 CCII. Con il deposito lo stato passivo diventerà esecutivo.

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale
Così deciso in Roma in data 8.4.2026

Il Giudice relatore

Dott. Angela Coluccio

Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

